

ASSOCIAZIONE ITALIANA ADVISOR REINDUSTRIALIZZAZIONE – ASSOREIND

VIA MONTE AMIATA 5 20139 MILANO (MI)

C.F. 97804150155

STATUTO

(Approvato da Assemblea soci del 21/01/2019)

ART.1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita tra le Società che svolgono attività di "advisoring per la reindustrializzazione", "l'Associazione Italiana Advisor Reindustrializzazione – Assoreind", in sigla più breve "Associazione ASSOREIND" oppure "ASSOREIND".

Ad essa possono aderire anche le Divisioni delle Società di Servizi HR, di Consulenza Direzionale e di Consulenza Strategica in genere.

L'Associazione ha sede in Milano, Via Monte Amiata, 5. Essa potrà costituire Sezioni, Delegazioni o Uffici in altre Località d'Italia con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dal Regolamento.

ART. 2

CARATTERE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere nazionale è privata, rigorosamente apolitica e volontaria, non ha scopi di lucro e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale ed imprenditoriale.

L'appartenenza ad essa impone ai Soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con i terzi, nonché l'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone, nel quadro di un comportamento etico ispirato ai più alti valori professionali, di:

1. Creare un organismo unitario che operi in tutte quelle occasioni e contingenze nelle quali la rappresentanza comune delle Società e delle Divisioni societarie che svolgono attività di "ADVISORING per la REINDUSTRIALIZZAZIONE/RISTRUTTURAZIONE" sia utile, conveniente e opportuna.
2. Diffondere nelle imprese, nelle parti sociali e nelle pubbliche amministrazioni la conoscenza dell'attività di "ADVISORING per la RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE", promuovendone il contenuto tecnico-professionale di contrasto alla perdita di siti produttivi e valorizzandone l'immagine, nonché promuovendo tra gli stakeholders (aziende, unione industriali, enti locali...), l'adozione di modalità proattive per la soluzione di crisi occupazionali derivanti da chiusure di siti produttivi, attraverso progetti di ristrutturazione comprensivi di reindustrializzazione

3. Diffondere, far conoscere, difendere e rispettare il codice di etica professionale che fa parte integrante del presente Statuto nonché favorire la condivisione dei network tra gli associati al fine di agevolare il positivo esito degli incarichi
4. Rappresentare unitariamente i Soci nei confronti di terzi di ogni tipo ed in particolare Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed esteri la cui missione è correlata ai progetti di ristrutturazione/reindustrializzazione., tra cui si segnalano: Invitalia, ICE-ITA (Italian Trade Agency), ANPAL, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, Cassa Depositi e Prestiti ed Regioni.
5. Promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'attività di "ADVISORING per la RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE" anche nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale, patrocinare ed anche attuare, ove conveniente, lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico e finanziario comuni oltre a proporre modifiche legislative che favoriscano l'attivazione di progetti di ristrutturazione comprensivi di reindustrializzazione e rappresentare le istanze degli associati nei confronti delle istituzioni del sistema datoriale e dei sindacati.
6. Individuare, promuovere e mantenere standard di qualità nell'erogazione dei servizi da parte dei Soci e garantire nei confronti degli stakeholders la professionalità e l'adeguatezza delle società aderenti all'associazione, il cui elenco dovrà essere pubblico..
7. Creare, organizzare e gestire attività e servizi che rappresentano un interesse comune per l'insieme dei Soci, anche attraverso la costituzione di organismi stabili o ad hoc.
8. Partecipare alle manifestazioni nazionali o internazionali relative alla sua attività.
9. Intrattenere e consolidare, costantemente, i legami di collaborazione e solidarietà tra i Soci, fornendo a ciascuno la più ampia assistenza morale e materiale, nei limiti del rispetto degli interessi generali e particolari.
10. Ricercare l'amichevole composizione di eventuali controversie fra i Soci, ove le stesse vengano volontariamente sottoposte all'Associazione dagli interessati.
11. Adempiere a tutti gli altri compiti che, nell'interesse comune, i Soci intendessero affidare all'Associazione.
12. Esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dalla legislazione vigente.
13. Impegnare i Soci al reciproco coordinamento nell'ambito delle rispettive attività e nei rapporti con le Istituzioni e le Associazioni. In particolare verso questi ultimi soggetti, ogni Socio potrà agire liberamente, con la sola salvaguardia della non esclusività nei confronti degli altri Soci ASSOREIND, ad esclusione delle iniziative gestite direttamente dall'Associazione.
14. Aderire ad altre Associazioni od Enti nazionali ed esteri che per il loro oggetto possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità.

ART. 4

DEFINIZIONE DI ADVISORING PER LA RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE

Per attività di "ADVISORING per la RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE" si intende la progettazione, la definizione e la gestione dell'insieme delle azioni volte a restituire efficienza e occupazione ad un sito e/o ad un delimitato settore produttivo e/o a una zona geografica preventivamente identificata.

Il processo di RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE pertanto è incentrato su attività di riconversione di siti industriali in dismissione nel quadro di programmi di ristrutturazione.

Scopo di tale processo è quello di individuare società in grado di rilevare gli insediamenti oggetto di intervento, nella fattispecie personale, impianti, immobili e attrezzature garantendo nuove possibilità di rilancio di attività industriali, salvaguardando al massimo i livelli occupazionali e accompagnando il processo di transizione.

Il processo di Reindustrializzazione è pertanto un insieme di attività con processo separato e distinto da:

- servizi di Outplacement
- operazioni di Merger & Acquisition.

In via esemplificativa, le fasi fondamentali di un incarico di “ADVISORING per la RISTRUTTURAZIONE/REINDUSTRIALIZZAZIONE” possono essere individuate in:

- Analisi e valorizzazione degli Assets:
 - Capitale Umano/Competenze
 - Tecnologici
 - Commerciali
 - Immobiliari
- Individuazione di possibili supporti da parte delle PP.AA.;
- Redazione di un documento di presentazione dell’opportunità per soggetti terzi;
- Scouting dei potenziali subentranti;
- Redazione documento di valutazione di nuove opportunità di occupazione e/o di quota di mantenimento della precedente;
- Supporto alla gestione degli eventuali ammortizzatori sociali;
- Supporto nelle trattative con parti sociali e PP.AA.;
- Supporto alle trattative fra cedente e subentrante/i fino al closing complessivo.

ART. 5 CODICE ETICO

Ciascun Socio si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico e in ogni caso si impegna a rispettare i principi di etica, correttezza e lealtà nei confronti dell’Associazione, dei Soci e dei terzi.

ART. 6 REGOLAMENTO SOCI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto ,l’Assemblea dei soci in conformità a quanto previsto dall’Art. 10 dello Statuto rimanda al Regolamento. che è parte dei diritti ed obblighi dei soci.

ART. 7 NUOVI SOCI - PERDITA DEL REQUISITO DI SOCIO

L’Associazione viene costituita dai Soci Fondatori.

Sono Soci della Associazione (i “Soci”) i Soci Fondatori e i nuovi soci.

L’ammissione del nuovo Socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nel Regolamento. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere l’albo dei Soci dell’Associazione su apposito libro soci.

La qualifica di Socio può venir meno per le seguenti ragioni:

- a) per recesso: un Socio può recedere liberamente dall’Associazione mediante comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione all’Associazione, ma il Socio recedente è tenuto a pagare le quote relative all’intero anno sociale in corso;
- b) per **esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta dei suoi membri**, per i seguenti motivi:
 - 1) per violazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico;
 - 2) **per mancato pagamento del contributo associativo;**

- 3) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Soci;
- 4) estinzione del Socio a qualunque titolo;
- 5) apertura di una procedura di liquidazione.
- 6) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- 7) condanna con sentenza passata in giudicato, per responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d. lgs. 231/01.

Nel caso di recesso/esclusione di un Socio Fondatore, i componenti del Consiglio Direttivo nominati da quest'ultimo cesseranno di farne parte con decorrenza dalla data della delibera di esclusione; il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione se ritenuto necessario.;

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Comitato Etico (facoltativo);
- il Comitato Scientifico (facoltativo);
- il Direttore Generale (facoltativo);
- l'Organo di Revisione (facoltativo)

ART. 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI - PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, quando lui lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio di Direttivo o su richiesta di 1/3 dei Soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria qualora necessario.

L'Assemblea è convocata presso la sede d'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci a mezzo email, fax o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, almeno **15 (quindici) giorni** prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere specificamente indicati l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dettagliato. In casi di **urgenza** il termine di preavviso può essere ridotto a **5 (cinque) giorni**.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tutti i Soci e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci devono risultare iscritti nel libro dei Soci da almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da un non Socio, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito dal Segretario ed in caso di sua assenza od impedimento il Segretario è scelto dal Presidente fra i presenti.

L'Assemblea potrà nominare, ove necessario, un segretario verbalizzante o, se del caso, scrutatori nominati allo stesso modo. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso, la nomina del segretario non è necessaria.

ART. 10

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti

in sede ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi generali per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- **delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;**
- **nomina e revoca i consiglieri**
- **nomina e revoca l'Organo di Revisione;**
- determina il compenso dell'Organo di Revisione;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- delibera sull'emanazione e sulle modifiche del Regolamento Soci
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia riservata alla competenza dei Soci
- delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presente Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.

L'Assemblea dei Soci in via ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o mediante audio o video conferenza, di almeno la metà più uno dei Rappresentanti dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza fisica o mediante audio o video conferenza, dei Rappresentanti di tanti Soci che dispongano di almeno 2/5 dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza fisica o mediante audio o video conferenza, di almeno 2/3 dei Rappresentanti dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

ASSEMBLEA IN VIDEO O TELECONFERENZA.

L'Assemblea può tenersi a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con collegamenti dislocati in più luoghi contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. Pertanto, occorre che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea a mezzo di videoconferenza o teleconferenza deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di consiglieri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 9, stabilito dall'Assemblea, tenuto conto che ciascun Socio Fondatore ha diritto di nominare almeno 1 membro. Il Consiglio dura in carica per il periodo determinato in sede di nomina, e comunque per non più di un tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e può essere rieletto. I mandati dei Consiglieri scadono contemporaneamente indipendentemente dalla data del loro insediamento.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica. Ai consiglieri spetta solamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio debitamente corredato da documentazione fiscale a supporto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, per qualsiasi causa, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri indicati dai Soci. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.

Se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri nominati dai Soci o se cessano dalla carica tutti i membri del Consiglio Direttivo, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e, pur rimanendo in carica con pieni poteri sino alla nomina di un nuovo organo amministrativo, i Soci dovranno procedere d'urgenza alla nomina del nuovo organo amministrativo.

ART. 13

COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante e ad esso è demandato in particolare di provvedere alla formazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo e determinare l'ammontare dei contributi dei Soci e in particolare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi provveda l'Assemblea, procede alla nomina del Presidente, di un Vice Presidente con funzioni di Tesoriere e di un Vice Presidente con funzioni di Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei propri componenti, un segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare, secondo le condizioni e nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, a uno o più consiglieri delegati, nonché a un comitato esecutivo.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare direttori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, in conformità alle disposizioni di legge, stabilendone i poteri e determinandone, se del caso, i compensi. In caso di mancata determinazione, gli amministratori delegati, i direttori, anche generali, e i procuratori non avranno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri. Il Presidente ha la facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede associativa, purché in Italia. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, fax o email spediti almeno **10 (dieci) giorni** prima dell'adunanza o, in caso di **urgenza**, con fax o email spediti almeno **1 (uno) giorno prima** a ciascun membro del Consiglio Direttivo. Nell'avviso di convocazione devono essere specificati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa per il buon funzionamento e buon andamento dell'Associazione.

Il Presidente provvede in particolare ad attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

ART. 15

I VICE-PRESIDENTI

Il Vice Presidente, con funzioni di Tesoriere, ha la responsabilità dell'amministrazione, della tenuta della contabilità e della tesoreria dell'Associazione. Inoltre ha la responsabilità della preparazione della documentazione necessaria per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, con funzioni di Segretario, ha la responsabilità di conservare i documenti e i libri sociali, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e di istruire le pratiche di ammissione di nuovi Soci.

ART. 16

IL DIRETTORE GENERALE

E' organo facoltativo dell'Associazione e può essere nominato dal Consiglio Direttivo

La figura del direttore generale non può coincidere con quella di Consigliere.

Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi e assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede alla liquidazione delle spese verificandone la regolarità. Dirige e coordina le collaborazioni professionali ed il personale dell'associazione. Coordina le attività dell'associazione risolvendone, di concerto con il Presidente le eventuali criticità. Può sottoporre al consiglio direttivo attività ed idee in merito alla programmazione annuale alla quale sovrintende di concerto con il Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo. E' nominato dal consiglio Direttivo.

ART. 17

NOMINA DEL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è organo facoltativo ed è nominato dall'Assemblea, che sceglie, tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente purché non coincidente con il Presidente dell'associazione stessa.

I compiti del Comitato Etico sono:

- a) decidere sui ricorsi avversi ai provvedimenti di esclusione;
- b) intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi dell'Associazione o tra i Soci;
- c) controllare la rispondenza dell'attività dei Soci ai dettami dei codici etici dell'Associazione e in genere alla difesa dell'onorabilità collettiva, anche nei rapporti esterni.

Il Comitato Etico dura in carica per il periodo determinato in sede di nomina, e comunque per non più di un tre esercizi. Al termine del mandato, i Membri possono essere riconfermati.

ART. 18

NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO

Su indicazione del Comitato Direttivo potrà essere costituito il Comitato Scientifico composto da 3 a 9 membri. La condizione per farne parte è quella di essere persone o organizzazioni private/pubbliche e/o soggetti Istituzionali che possono portare valore aggiunto all'attività dell'Associazione ad esempio rappresentanti di MISE, Invitalia, ICE-ITA (Italian Trade Agency), ANPAL, Ministero del Lavoro, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, Università, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

La proposta di composizione del Comitato Scientifico verrà sottoposta all'Assemblea per la relativa approvazione.

Scopo del comitato è quello di:

- Accrescere la credibilità dell'associazione, e con essa quella delle singole aziende associate attraverso l'elaborazione e la predisposizione di documenti, dati di benchmark e quanto necessario ad una costante analisi dei fattori costitutivi il mercato di riferimento.
- Promuovere e sottoporre strumenti di miglioramento nei processi operativi utili ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso proposte di innovazione o di modifica delle normative
- Favorire la relazione tra i singoli associati nonché quelle con gli stakeholder coinvolti.

Il Comitato Scientifico al suo interno nominerà un Coordinatore Scientifico.

Il Comitato Scientifico dura in carica per il periodo determinato in sede di nomina, e comunque per non più di un tre esercizi. Al termine del mandato, i Membri possono essere riconfermati.

ART. 19

L'ORGANO DI REVISIONE

Il controllo contabile sulla gestione dell'Associazione è esercitato da un Revisore Unico o Collegiale (nel qual caso di 3 membri) scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione è organo facoltativo dell'Associazione e può essere nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per il periodo determinato in sede di nomina, e comunque per non più di un tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e può essere riconfermato.

Può essere revocato in qualsiasi momento, purché occorra la giusta causa, dal Consiglio Direttivo ed in quel caso dovrà essere nominato con le modalità di cui al comma precedente un nuovo Revisore

L'Organo di Revisione è organo consultivo contabile dell'Associazione, vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.20

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versare all'atto di ammissione all'Associazione, nella misura da stabilirsi da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, che il Consiglio Direttivo propone annualmente all'Assemblea Generale ordinaria in base a criteri ritenuti più opportuni ed equi ;
- c) da eventuali contributi straordinari, da deliberarsi dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari dei Soci;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

In caso di scioglimento, le eventuali attività di cui ai precedenti commi possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 21

MOROSITÀ

Ai Soci che risulteranno morosi nei pagamenti dei contributi saranno applicate le seguenti sanzioni:

- dopo novanta giorni di morosità: interesse annuo pari a quello di tasso di sconto, più due punti sul contributo arretrato;
- dopo trecentosessanta giorni di morosità: oltre al pagamento delle quote e degli interessi di mora, i soci morosi saranno proposti per la radiazione dall'Associazione all'Assemblea.

ART. 22

LIBRI SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il Libro Soci nel quale sono annotate le generalità dei Soci ed i contatti di riferimento
- b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni assembleari
- c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

2. I libri obbligatori saranno vidimati da un Notaio.

3. La consultazione dei libri sociali è consentita a tutti membri degli organi di amministrazione e controllo nonché agli Soci che siano in regola con il versamento dei contributi.

4. I Libri dei verbali degli organi facoltativi potranno essere istituiti facoltativamente e non avranno obbligo di vidimazione.

ART. 23

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle entrate dell'associazione di cui al punto 20 dello statuto
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali
- c) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali

2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

ART. 24

ESERCIZI SOCIALI

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Entro il 30 aprile dell'esercizio sociale deve essere predisposto ed approvato da parte dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Entro la stessa data deve essere predisposto ed approvato da parte dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso;
3. I bilanci dovranno essere presentati all'Organo di Revisione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. per la predisposizione della relazione

ART. 25

BILANCIO PREVENTIVO

1. Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
2. Il documento è composto da:
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Conto Economico;
 - c) Rendiconto finanziario.

ART. 26

BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.
2. Il documento è composto da:
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Conto Economico;
 - c) Rendiconto finanziario.
3. Lo Stato patrimoniale ad il Conto Economico devono essere raffrontati con il budget dell'esercizio e con il consuntivo dell'esercizio precedente.
4. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare

ART. 27

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate dall'Assemblea è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
2. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 28

SCIoglimento

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

3. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

ART. 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.